

Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
RCCFNC55T18C632P
francescoorecchioni@pec.giuffre.it
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963 348-3326726

TRIBUNALE DI VASTO

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art.414 c.p.c.

Per **Carfagna Paola** (CRFPLA73C63H501I), nata a Roma il 23.03.1973 e residente a San Salvo in via Madonna delle Grazie 22/B, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Orecchioni (C.F. RCCFNC55T18C632P, francescoorecchioni@pec.giuffre.it), in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, Via L. De Crecchio 61 **- ricorrente**

contro

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p. t. **- resistente**

nonché, per quanto possa occorrere,

- Marchioli Agnese, DSGA in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Paglieta *-litisconsorte ex art. 102 c.p.c.*

* * * * *

La ricorrente è Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) con 22 anni (escluso quello in corso) di servizio, attualmente



in assegnazione provvisoria presso l'Istituto Omnicomprensivo "Mattioli-D'Acquisto" di San Salvo (doc.1).

La sua sede di attuale servizio è stata recentemente assegnata alla collega Marchioli (doc.2), assunta in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021 (cfr. "risultanze nomine DSGA" m pi AOOUSPPE.REGISTRO UFFICIALE. I 0004866. 28-08-2020 consultabile sul sito istituzionale della resistente <https://www.istruzioneechietipescara.it/wp-content/uploads/2020/08/Risultanze-nomine-in-ruolo-DSGA-PDFA.pdf> -doc.3), a seguito di concorso indetto con DDG n. 2015/2018 (in allegato).

Ai sensi dell'art.35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, *"i vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"*.

Tale disposizione è stata recepita anche nel bando di cui al citato D.D.G., che all'art. 18, comma 5, recita: *"In base all'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione in ruolo"*.

L'ordinanza ministeriale sulla mobilità che viene annualmente diramata, all'art.22, comma 8, dispone: *"Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti*



a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici” (cfr. OM n. 106/2021 allegata).

Nonostante la chiarezza del dato normativo, l’Ufficio territoriale del Ministero dell’Istruzione, con nota [n. 6411 del 15 aprile 2021](#) (doc. 2 cit.) assegnava alla signora Marchioli Agnese la sede nella quale presta attualmente servizio la ricorrente (il citato istituto “Mattioli-D’Acquisto” di San Salvo).

La ricorrente provvedeva a contattare per le vie brevi l’Ufficio territoriale di Chieti- Pescara per segnalare l’incongruenza, senza ottenere alcun risultato.

Ugualmente priva di riscontro restava [l’ulteriore segnalazione inoltrata a mezzo pec alla Direzione Generale del Personale Scolastico](#) (doc. 4).

Da parte sua, la ricorrente produceva rituale domanda di mobilità per l’anno scolastico 2021/22, indicando prioritariamente il citato istituto “Mattioli-D’Acquisto” di San Salvo e, subordinatamente, altre due scuole dello stesso Comune.

Pur essendole stato riconosciuto un punteggio base di 594 punti, aumentato di 12 per i figli e ulteriormente aumentato di 24 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge (San Salvo), per un totale di 630 punti (cfr- [domanda di trasferimento](#)- doc. 5), non otteneva le sedi richieste, in quanto al momento non vacanti.

Si chiarisce che l’assegnazione del posto di DSGA rivendicato dalla ricorrente presso l’istituto “Mattioli-D’Acquisto” di San Salvo non è stata disposta contestualmente alle operazioni di mobilità (alle quali tutti gli interessati concorrono sulla base del loro punteggio), ma prima di effettuare tali operazioni.

* * * * *



Non può non essere rimarcato l'evidente contrasto tra il provvedimento AOOUSPCH-PE n. 6411 del 15 aprile 2021 e la normativa legislativa e regolamentare che disciplina la materia.

I vincitori di concorso hanno l'obbligo di restare nella sede di prima nomina per almeno cinque anni, per espressa disposizione di legge non derogabile dalla contrattazione collettiva; tale obbligo era altresì previsto dal bando di concorso con il quale sono state disposte le assunzioni e la stessa Ordinanza Ministeriale sulla mobilità ha ribadito tale principio.

La circostanza che la citata O.M. n. 106/2021 -con espresso riferimento ai DSGA neoassunti- all'art.22, comma 8, abbia previsto anche la possibilità di scegliere un'altra sede non può essere considerata dirimente.

Tale possibilità è infatti prevista unicamente *"in subordine"* alla conferma della sede di prima assegnazione.

Con ogni evidenza, in forza della disposizione regolamentare, l'istanza di assegnazione ad un'altra sede poteva essere accolta solo qualora la sede di prima assegnazione non fosse stata più disponibile (ad esempio, per soppressione del posto a seguito di "dimensionamento delle istituzioni scolastiche").

Una diversa interpretazione- oltre a configgere palesemente col testo letterale della disposizione (*"in subordine"*)- si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la norma primaria (il citato art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001), che -con norma imperativa, non derogabile dalla contrattazione collettiva- stabilisce l'obbligo di restare nella sede di prima nomina per almeno cinque anni.

Si aggiunga che il palese errore della resistente ha portato all'assurda conseguenza che il posto di DSGA dell'istituto "Mattioli-D'Acquisto" di San Salvo è stato assegnato ad un'aspirante immessa in ruolo da



appena un anno (piuttosto che alla ricorrente che vantava 22 anni di servizio), senza il rispetto delle regole e dei punteggi che disciplinano le operazioni di mobilità e, in estrema sintesi, in violazione dei principi meritocratici e di imparzialità su cui si fonda l'attività della P.A.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia:

a) “accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento AOOUSPCH-PE n. 6411 del 15 aprile 2021 col quale è stata assegnato a Marchioli Agnese il posto di DSGA presso l'istituto “Mattioli-D'Acquisto” di San Salvo, ordinare alla resistente di rendere disponibile tale sede per le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/22 e di assegnarla sulla base del punteggio e delle preferenze espresse nelle domande di mobilità per detto anno scolastico;

b) con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i documenti di cui all'indice.

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della causa è indeterminato, con Contributo Unificato pari a €. 259,00.

Lanciano, 12 luglio 2021

Avv. Francesco Orecchioni

